

N. 562/16 Sent.
N. 2549/2016.. R.A.C.
N. 204/16. Cronologico
N. Repertorio
Comunicazioni.....



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Giudice di Pace di Messina, Avv. Salvatore Costantino, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al N. 2549/2016 R.G. promossa da

....., C.F. I, residente in ed ivi
elettivamente domiciliato in via, presso lo studio dell'Avv.
..... che lo rappresenta e difende per mandato in atti.

Attore
[Signature]

CONTRO

CONSORZIO, in persona del legale rappresentante
p.t., con sede in O, ed elettivamente domiciliato in /ia
..... presso lo studio dell'Avv. rappresentato e difeso dall'Avv. Santo
Spagnolo per procura in atti.

Convenuto

Avente ad oggetto: Risarcimento danni.

Svolgimento del giudizio

Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio il
Conorzio I per sentirlo condannare, previo accertamento della
responsabilità, al risarcimento dei danni alla propria autovettura, (..... n tg. patiti in
data 3, alle ore (..... circa. Precisava che l'autovettura mentre percorreva regolarmente
la all'altezza della galleria si imbatteva in un oggetto non meglio identificato
sito al centro della carreggiata, non visibile né prevedibile, contro cui andava a collidere. A
seguito dell'evento l'autovettura riportava danni che quantificava nella complessiva somma di €. 1.000,00, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.

Si costituiva in giudizio il Consorzio I ne eccependo, preliminarmente, la

nullità dell'atto di citazione perché carente dei requisiti imposti dal codice di rito, contestando, nel merito, contestava la fondatezza della domanda attrice e ne chiedeva il rigetto, evidenziando la propria assenza di colpa per essersi l'evento dannoso verificato per caso fortuito, a causa di un oggetto non identificato presente sulla carreggiata, atteso che nessuna segnalazione, prima di quella dell'odierno attore, era pervenuta al controllo radio del C. ., e che, intervenuti sul posto e controllando la galleria, non avevano riscontrato nulla sulla carreggiata stradale. Subordinatamente, chiedeva riportarsi la richiesta risarcitoria nei limiti del giusto e del dovuto. Fissata l'udienza ai sensi dell'art. 320 c.p.c., parte attrice precisava che l'autovettura aveva riportato danni alle ruote ed al sistema radiale per un importo di €. 1.035,90, giusta perizia di parte che produceva.

La causa, istruita con produzione documentale e prova per testi, alla udienza dell'08.01.2019, previa precisazione delle conclusioni e deposito di note autorizzate, veniva assegnata a sentenza.

Motivi della decisione

Preliminarmente, va rigettata l'eccezione sollevata dal Consorzio convenuto, ritenuto che in relazione al giudizio davanti al giudice di pace il contenuto dell'atto di citazione è disciplinato esclusivamente dall'art. 318 c.p.c. e che l'atto di citazione deve ritenersi nullo solo nel caso in cui per la mancata o incompleta esposizione dei fatti non è possibile l'instaurazione del contraddittorio (Conf. Cass. civ., Sez. III, 04/06/2002, n.8074); per cui la costituzione di esso convenuto, nella fattispecie, ha sanato la rilevata irregolarità dell'atto introduttivo.

Nel merito, esaminati atti e verbali di causa, la domanda è infondata e non può essere accolta.

La teste *[nome]*, trasportata sull'autovettura e della quale deve ritenersi la capacità a testimoniare perché non portatrice di un interesse che ne potrebbe legittimare la partecipazione al presente giudizio, riferisce: *"... all'interno della Galleria [nome] mentre eravamo in fase di sorpasso di un pullman, abbiamo urtato qualcosa sulla carreggiata ed (ho sentito) un forte botto perché avevamo scoppiato. Il Sig. [nome] ha cercato di mantenere il controllo del veicolo e subito dopo la galleria ha accostato sul margine.... Ha chiamato la*

Polizia Stradale la quale gli riferiva di essere già a conoscenza di altre chiamate ricevute per lo stesso problema in quel tratto. I poliziotti hanno detto di chiamare il personale del consorzio, che è intervenuto sui luoghi dopo circa tre quarti d'ora se non ricordo male. Questi sono giunti a bordo di un carro attrezzi e anche loro hanno detto di aver ricevuto altre segnalazioni ma non sapevano di che oggetto si trattasse e, pur tentando di vedere, non hanno rinvenuto alcun oggetto....il personale del Consorzio ha fornito soccorso per cambiare la ruota anteriore destra.

La superiore testimonianza trova riscontro laddove la teste riferisce dell'intervento del personale del Consorzio che non rinviene alcun oggetto in galleria, oggetto, contro cui era andata a collidere l'autovettura, che neanche la teste stessa e l'attrice hanno saputo identificare, mentre non trova alcun riscontro nelle altre emergenze istruttorie per tutto il resto, atteso che dalla documentazione esibita in atti dal Consorzio convenuto e precisamente dal documento "Centro Radio richiesta interventi e segnalazioni varie" non risulta alcuna segnalazione prima di quella dell'odierno attore. Non senza precisare che è poco verosimile che gli Agenti della Polizia Stradale non siano intervenuti limitandosi a dire di essere a conoscenza di altre chiamate per lo stesso problema in quel tratto e di chiamare il personale del consorzio.

Alla luce delle superiori emergenze istruttorie, nella fattispecie, in ordine alla responsabilità, è indubbiamente applicabile l'art. 2051 c.c., pur non risultando provato che la causa del lamentato danno all'autovettura sia stato causato da una situazione di pericolo immanentemente connessa alla struttura o alle pertinenze dell'autostrada.

Pertanto, ritenuto, che ai proprietari o concessionari delle autostrade, in considerazione della possibilità di svolgere un'adeguata attività di vigilanza che sia in grado di impedire l'insorgere di cause di pericolo per gli utenti, in linea generale, è applicabile l'art. 2051 c.c., in riferimento alle situazioni di pericolo immanentemente connesse alla struttura o alle pertinenze dell'autostrada, essendo peraltro configurabile il caso fortuito in relazione a quelle, come nella fattispecie che ci occupa, provocate dagli stessi utenti, ovvero da una repentina e non specificamente prevedibile alterazione dello stato della cosa, che, nonostante l'attività di controllo e la diligenza impiegata

allo scopo di garantire un intervento tempestivo, non possa essere rimossa o segnalata, per difetto del tempo strettamente necessario a provvedere. (Cass. n. 10893/16 e n. 9631/2018, condivisa e fatta propria dal decidente), la domanda attrice si deve ritenere infondata e va rigettata, essendosi l'evento verificato a causa di un elemento rimasto non identificato, che ha provocato una repentina, imprevedibile ed inevitabile alterazione dello stato della cosa, che, nonostante l'attività di controllo e la diligenza impiegata dal personale del Consorzio convenuto allo scopo di garantire un intervento tempestivo a seguito della segnalazione dell'attore, non poteva essere rimossa o segnalata, per difetto del tempo strettamente necessario a provvedere, in assenza di precedenti segnalazioni da parte di altri utenti, per come si evince dalla disamina del rapporto del centro radio del

Vanno compensate le spese tra le parti tenuto conto dell'evoluzione giurisprudenziale in materia.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Messina, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
io, così provvede:

Rigetta la domanda attrice, per le causali in parte motiva, e compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio.

Così deciso in Messina, addì

Il Giudice di Pace
(Avv. S. Costantino)

Deposito in cancelleria
il 2/04/19
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dott. SSA. MARIA ILARIO